

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 35 del 21/12/2022

**OGGETTO: 'Variazione al bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024 (competenza e cassa 2022 e competenza 2023);**

**Vista** la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla delibera di Giunta n. 102 del 30-11-2022 avente ad oggetto **“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ARMONIZZATO 2022-2024 (COMPETENZA E CASSA 2022 E COMPETENZA 2023)”**,

Viste le richieste di variazione presentate dall'Amministrazione Comunale e dai Responsabili di Servizio, dalla quale è emersa la necessità di variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, oggetto di delibera G.C. 95 del 12.11.2022 e richiamata la delibera 94 del 12.11.2022, per la approvazione della 9° nota di aggiornamento del DUPS.

Considerato quanto segue:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data 30.11.2022, esecutiva, di approvazione della 10° nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022-2024;

Considerato quanto segue con riferimento all'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità:

Il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) è da intendersi come un fondo rischi diretto a evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In occasione del bilancio di previsione è quindi necessario individuare le categorie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; non



richiedono l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità i crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni, i crediti assistiti da fideiussione, le entrate tributarie che sono accertate per cassa. La scelta del livello di analisi è lasciata a ogni singolo Ente. Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste un'evidenza storica) nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli Enti. Nel corso dell'esercizio finanziario, almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di Bilancio di competenza del Consiglio, con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito, si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti. A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento seguendo le disposizioni di cui all'esempio 5) dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Le entrate considerate per la verifica della congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 sono: TARI e accertamento IMU mentre non si considera, trattandosi di entrata soggetta ad autotassazione, l'IMU. Il criterio utilizzato per il calcolo del FCDE è la media semplice con completamento a 100. Secondo l'esempio 5) dell'allegato 4/2 si mantiene la medesima percentuale utilizzata in sede di previsione. Sempre nel rispetto del citato principio si considera l'importo maggiore tra stanziamento e accertamento alla data in cui si procede all'adeguamento.

La conclusione dell'attività accertativa IMU dell'anno 2017 ha rilevato un importo inferiore rispetto alle previsioni di bilancio (competenza 2022) comportando una diminuzione dello stanziamento in entrata da accertamenti IMU. Secondo il richiamato principio contabile è stato ridotto, conseguenzialmente, anche il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, iscritto nel bilancio di previsione 2022 al capitolo 10181002/1, adeguandolo alla minore previsione di entrata, mentendo invariata, nella modalità di calcolo, la percentuale di accantonamento utilizzata in sede previsionale pari al 45,2795%.

L'adeguamento non è riferito ad altre entrate ma esclusivamente agli accertamenti IMU anni pregressi. La previsione di minore entrata da accertamenti IMU anno 2017 ha determinato l'adeguamento degli stanziamenti per minori / maggiori spese e minori / maggiori entrate, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.



2


Acquisite, per le vie brevi, le richieste di variazione presentate dall'Amministrazione Comunale e dai Responsabili di Servizio, dalle quali emerge la necessità di provvedere a variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022/2024 (competenza e cassa 2022 – competenza 2023), con particolare riferimento alle seguenti voci di bilancio:

a) Adeguamento dell'importo stanziato di cui al fondo per garantire agli Enti Locali la continuità dei servizi (c.d. contributi per far fronte al caro energia) di cui al D.L. 01.03.2022 n. 17 (c.d. Decreto Aiuti) convertito, con modificazioni, nella Legge 27.04.2022 n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" e successive modifiche e integrazioni. Il contributo straordinario è finalizzato alla parziale copertura dei maggiori costi relativi all'energia elettrica e al gas naturale. Le risorse attribuite sono quantificate in Euro 28.904,02 (fonte: finanza locale – trasferimenti erariali ed attribuzione di risorse) di cui Euro 14.452,07 stanziati e incassati; ad oggi, non conoscendo l'entità dell'ultima tranche prevista dal c.d. Decreto Aiuti, l'importo, stimato con riferimento alle precedenti assegnazioni, è rettificato come segue: trasferimento statale complessivo destinato ai Comuni - Decreto Aiuti (art. 5 comma 1 D.L. 144/2022) – 160 milioni; considerato che la somma rappresenta il 45,71% dell'importo assegnato con il precedente Decreto (D.L. 115/2022 art. 16 comma 1) si stima, per il Comune di Arena Po, un trasferimento di Euro 6.605,99.

b) Applicazione della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione accertato a consuntivo per acquisto hardware per uffici comunali per la somma di Euro 2.336,30.

c) Sistemazione contabile per corresponsione arretrati contrattuali al personale, a tempo determinato, della Polizia Locale, secondo la classificazione prevista dal Piano dei Conti di cui al D. Lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni.

d) Variazione dello stanziamento della somma di Euro 7.248,00 (Fondi COVID19 per misure urgenti di solidarietà alimentare) dal capitolo 11040504/1 al capitolo 11040501/1: lo schema di decreto ministeriale del 18.10.2022, approvato in sede di Conferenza Stato – Città del 12.10.2022, relativo alla nuova certificazione del "c.d. Fondone" prevede l'utilizzo delle risorse destinate a "misure urgenti di solidarietà alimentare" anche per maggiori spese per trasferimenti correnti; nello specifico le risorse stanziare possono essere utilizzate anche per erogare contributi a famiglie del territorio in difficoltà economica conseguente all'emergenza epidemiologica peggiorata alla crisi energetica. Rientrano tra le spese ammissibili, ad esempio, anche quelle per



3

sostenere l'aumento delle spese di energia elettrica e gas delle famiglie del territorio in difficoltà economica conseguente al COVID19 e/o all'incremento della spesa per energia elettrica e gas (non già coperta da specifiche assegnazioni pubbliche o private).  
e) Sistemazione contabile del trasferimento di fondi di cui al FSC (Fondo Sociale Comunale) comma 449 D OCTIES dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016 e successive modifiche e integrazioni "trasporto scolastico studenti disabili".


f) Aggiornamento delle scritture contabili, come da variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegato alla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024. Preso atto della documentazione contabile allegata e verificati gli equilibri.

#### **Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 186 e 187;
- il D.Lgs. n.118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

#### **Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 in data 14 febbraio 2022, immediatamente esecutiva, di approvazione del "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022/2024", ai sensi dell'art. 170 del TUEL (APPROVATO con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), adottato con deliberazione della Giunta Comunale 91 del 21.12.2021 (esecutiva);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2022, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.06.2021 (esecutiva) di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 16.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di Servizio.
- la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 28.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Obiettivi e Performance 2022;



4

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 11.08.2022, esecutiva, di adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024;

**Richiamato** il verbale n. 01/2022 con cui l'Organo di revisione ha espresso parere al bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamato l'art. 175 del Tuel ed in particolare il comma 4, "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'Organo Esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Organo Consiliare entro i sessanta giorni seguenti .....";

Rilevata l'urgenza di procedere all'approvazione della presente;

**Esaminata** la delibera avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2022/2024;

**Preso atto** della riconciliazione dell'avanzo di amministrazione

**Preso atto**, pertanto, degli effetti prodotti dalla presente variazione al bilancio,

**Rilevato che:**

- con la proposta di variazione al bilancio esaminata sono mantenuti gli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 162 del Tuel, come risulta dall'apposito prospetto allegato alla stessa proposta deliberativa;

**Tenuto conto** dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui agli articoli 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel e nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione, avendone accertato la congruità, coerenza e attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel e dal principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

  
L'ORGANO DI REVISIONE